

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 163 del 10 NOVEMBRE 2015

Oggetto: Revoca aggiudicazione lotto 1596 alla ditta SANDOZ SPA – Tredicesimo confronto concorrenziale per la fornitura di “Farmaci ed Emoderivati”

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola C1;
- che la legge finanziaria n. 311 del 30 dicembre 2004 all'art.1, comma 180, ha previsto la stipula e la sottoscrizione di un apposito accordo, che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, quale condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma;
- che la Regione Campania, con delibera n. 460 del 20 marzo 2007, ha approvato il Piano di Rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “ Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)” ;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania - [così come modificato dall'art. 2, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, poi sostituito dall'art. 1, comma 229, L.R. 15 marzo 2011, n. 4, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, lettera e), L.R. 27 gennaio 2012, n. 3, nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 31 dicembre 2012, n. 41, e dall'art. 1, comma 28, L.R. 7 agosto 2014, n. 16] - la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 34 e dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE - Codice degli Appalti*) ed è soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi

Q

u

quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio ;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 "Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)" all'art. 1, co. 2, ha stabilito che : "resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014";

-che con la Delibera Anac n. 58 del 22 luglio 2015, So.re.Sa. è stata iscritta per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n.89/2014;

CONSIDERATO

- che con determina del Direttore Generale n. 58 del 14/04/2015 si è provveduto alla approvazione del Bando Semplificato del XIII confronto concorrenziale relativo alla fornitura di "Farmaci ed Emoderivati" per una durata della fornitura di 15 mesi;

- che con successiva determina del Direttore Generale n. 141 del 02/10/2015 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva della fornitura di "Farmaci ed Emoderivati" – XIII confronto concorrenziale – tra il quale il lotto 1596 (ACIDO CLODRONICO SANDOZ 6FL 100MG/3,3ML – AIC 035030030) alla ditta Sandoz Spa;

ATTESO

- che con nota assunta al prot. Soresa n. 0013577 in data 28/10/2015 la ditta Sandoz Spa ha comunicato di avere cessato la commercializzazione a far data dal 24/09/2015 del farmaco "ACIDO CLODRONICO SANDOZ 6FL 100MG/3,3ML – AIC 035030030";

Tanto premesso, il Direttore Generale in virtù dei poteri conferitegli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2014

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO della nota assunta al prot. Soresa n. 0013577 in data 28/10/2015 con la quale la ditta Sandoz Spa ha comunicato di avere cessato la commercializzazione a far data dal 24/09/2015 del farmaco "ACIDO CLODRONICO SANDOZ 6FL 100MG/3,3ML – AIC 035030030";

2. DI REVOCARE l'aggiudicazione del lotto 1596 (ACIDO CLODRONICO SALE DISODICO INIET NON IV 100 mg) alla ditta Sandoz Spa;

3. DI PORRE in essere tutti gli adempimenti consequenziali relativi all'incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, limitatamente al valore del lotto aggiudicato alla ditta Sandoz spa;

4. DI PROCEDERE all'aggiudicazione del lotto 1596 alla ditta Abiogen Pharma Spa risultata, all'esito della citata procedura di gara, seconda migliore offerente con il prodotto "CLASTEON CON LIDOCAINA 100MG/3,3ML IM 6 FL – AIC 026372072" al prezzo di € 0,50667 oltre iva, giusta verbale n. 2 del 09/10/2015 della Commissione di gara;

5. DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle ditte Sandoz spa e Abiogen Pharma spa;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.



Il Direttore Generale
(Ing. Renato Di Donna)